GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 30 NOVEMBRE — NUM. 284

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6500** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri, e del Nostro Ministro delle Poste e Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo fra l'Italia e la Gran Brettagna, firmato a Roma il 9 luglio 1889 per aumentare i limiti di peso e di dimensioni dei pacchi di campioni di merci scambiati fra le Poste dei due Stati, e già entrato provvisoriamente in vigore sino dal 1° ottobre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

ACCORDO *fra i Governi d'Italia e della Gran Brettagna per aumentare i limiti del peso e delle dimensioni dei pacchi di campioni di merci scambiati fra le Poste dei due Stati.*

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo di Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, desiderando di facilitare le relazioni postali fra i due paesi, ed in virtù dei poteri loro accordati dall'articolo XV della convenzione dell'Unione postale universale conchiusa a Parigi il 1° giugno 1878, hanno convenuto quanto segue:

limiti di peso e di dimensioni dei pacchi di campioni di merc scambiati per posta fra l'Italia da una parte e il Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda dall'altra, possono essere estesi dall'Amministrazione postale del paese d'origine, oltre quelli fissati dall'articolo V della convenzione internazionale del 1° giugno 1878, colla espressa riserva però che tali limiti non eccedano:

In peso: 350 grammi.

In dimensioni:

lunghezza: 30 centimetri;

larghezza: 20 id.

altezza: 10 id.

Il presente accordo entrerà in vigore nel giorno che sarà stabilito dalle Amministrazioni postali dei due Stati, ed avrà termine in ogni tempo, mediante il preavviso di un anno da parte di uno dei due Uffici.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto, in doppio esemplare, a Roma li 9 luglio 1889.

(*L. S.*) F. CRISPI.

(*L. S.*) HENRY NEVILL-DERING.

Il Numero 6295 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 101 articoli del complessivo valore di stima di lire 4482,83;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze e che ascendono al complessivo valore di stima di lire quattromilaottocentottantadue e centesimi ottantatre (L. 4882,83).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra vendita a trattative private:

1° Atto in data 9 febbraio 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Massa Carrara, portante retrocessione ai signori Cecopieri conte Bernardo, tanto per suo conto, quanto nello interesse della propria madre e fratelli dal medesimo rappresentati, e Novari Pietro di Federico, di un fondo rustico posto in Comune di Massa, descritto in catasto alla mappa di Mirteto, col N. 1727, per il prezzo di lire cinquantuna e cent. 23 (L. 51,23).

2° Atto in data 4 decembre 1887, stipulato nell'ufficio notarile del signor Mucci Lorenzo in Campli (Teramo), portante vendita al signor Chiodi Pancrazio fu Angelo di due fondi rustici posti in Comune di Campli, descritti in catasto all'art. 1082, sezione *D*, N. 605 e 606 e art. 1254, sezione *C*, N. 3405 e 3406, per il complessivo prezzo di lire quarantacinque e cent. 60 (L. 45,60).

3° Atto in data 27 novembre 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Campli (Teramo), portante retrocessione:

a) al signor Rinitelli Giuseppe fu Pancrazio, tanto in proprio quanto per conto dei propri fratelli Emidio, Carlo e Raffaele, di diversi fondi rustici posti in Comune di Campli, descritti in catasto all'art. 1082, sezione *C*, N. 3162, articolo 1355, sezione *C*, N. 544, 3041, 2753, 2799, 2812, 2814 e 2816 per il prezzo di lire centocinquantasei e centesimi 92 (L. 156,92);

b) alla signora Domenica di Bonaventura fu Giuseppe, per conto ed interesse del proprio figlio Parlafanti Luigi fu Giuseppe, di un fondo rustico, posto in Comune suddetto, descritto in catasto all'art. 1254, sezione *C*, N. 3178, per il prezzo di lire dodici e cent. 97 (L. 12,97), e così per la complessiva somma di lire centosessantanove e cent. 89 (L. 169,89).

4° Atto in data 24 novembre 1887, stipulato in tenimento di Villa Marrocchi di Campli (Teramo) alla presenza del notaro signor Francesco Legnami, residente in Campli, portante retrocessione al signor Carlo Tudini fu Flavio, di diversi fondi rustici con due case dirute, sitò tutto in Comune di Campli, descritti in catasto all'art. 1082, sezione *C*, N. 2997, 379 e art. 1355, sezione *C*, N. 2871 (terreni), art. 1082, sezione *C*, N. 2999 e 3000 (fabbricati) per il complessivo prezzo di lire ottantanove e cent. 12 (L. 89,12).

5° Atto in data 9 dicembre 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Campli (Teramo), portante retrocessione al signor Bernardo Di Giuseppe Alias Farinelli, di un fondo rustico posto in Comune di Campli, descritto in catasto all'art. 1355, sezione *D*; N. 8, per il prezzo di lire diecíotto e cent. 26 (L. 18,26).

6° Atto in data 17 dicembre 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Campli (Teramo) alla presenza del notaro signor Francesco Legnami, portante retrocessione al signor Ciarocchi Filippo fu Luigi, di una casa diruta sita in Comune di Campli alla contrada Gagliano inferiore, descritta in catasto all'art. 1082, sezione *C*, N. 773, per il prezzo di lire sette e cent. 45 (L. 7,45).

7° Atto in data 22 dicembre 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Campli (Teramo) alla presenza del notaio signor Francesco Legnami, portante retrocessione alla signora Crucioli Maria fu Croce, autorizzata dal proprio marito signor Luigi Linque, di un fondo rustico posto in Comune di Campli, descritto in catasto all'art. 800, sezione *I*, N. 999, per il prezzo di lire cinquantacinque e cent. 96 (L. 55,96).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª).*

(Articoli n. 101 pel prezzo d'estimo di lire 4882 83).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Cagliari	Villaputzu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2089, fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Schirru Pietro	»	2	40	»	407 85
2	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1/6 1431, fraz. P, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pisu Emanuele . .	»	16	66	»	31 70
3	Id.	Serdiana	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 550 parte, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Massa Raimondo . .	»	15	19	»	9 64
4	Id	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1/2 1561, fraz. M, 1706, fraz. N, e 1640, fraz. M, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Zuddas Lucia	1	10	50	»	91 80
5	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3829, fraz. P, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Baldussu Maria . . .	»	20	»	»	78 60
6	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1783, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Argiolas Luigi . .	»	75	»	»	93 43
7	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1375, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ciccu Dessi Battista . .	»	40	»	»	34 20
8	Id.	Barisardo	Casa sita in Piazza Vittorio descritta in catasto al n. di mappa 3100, fraz. R, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Caboni Piras Stanislao	»	»	»	»	16 60
9	Id.	Id.	Casa sita in via Santa Cecilia descritta in catasto al n. di mappa 2975, fraz. R, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Pillonca Maria	»	»	»	»	21 50
10	Id.	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5041, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Marras Raimondo. .	»	19	80	»	44 09
11	Id.	Sinnai	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 3431, fraz. F, e 4523, fraz L, pervenuti al Demanio come al n 1 da Serreli Murgia Raffaello	»	47	»	»	44 40
12	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 4265, fraz. L, e 4298, fraz. L, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Saddi Raimondo	»	06	»	»	10 50

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
13	Cagliari	Villi	Casa sita in via S. Emanuele descritta in catasto al n. di mappa 5801, frazione T, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Urrai Simone.	»	»	»	»	6 55
14	Id.	Serdiana	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2910, fraz. V, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzeni Origa Pietro .	»	23	»	»	11 03
15	Id.	Mogoro	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2185, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Corda Francesco . .	»	10	»	»	5 36
	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 4572, fraz. L, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ardu Maria . . .	»	20	»	»	10 49
17	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2731, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cocco Pirigu Pietro . .	»	56	»	»	10 40
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2504, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ledda Antonio . . .	2	70	»	»	51 54
19	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1{2 1072, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Perra Anna . . .	1	21	»	»	61 46
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1{2 409, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Piana Elio . . .	»	07	50	»	17 »
21	Id.	Asolo	Casa e terreno descritti in catasto al nn. di mappa 2261, fraz. O, (fabbricati), e 3{5 418, fraz. D, (terreni), pervenuta al Demanio come al n. 1 da Sedda Francesco ed altri	»	24	»	»	31 68
22	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1329, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Murru Giuseppe .	»	16	50	»	9 67
23	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 446, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Minei Luigi ed altri . .	»	10	»	»	18 83
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1004, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cauli Francesco . .	»	16	50	»	10 78
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 900, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Vacca Antonio . . .	»	11	»	»	7 30
26	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto al nn. di mappa 1{5 2037, fraz. N, e 8{2, fraz. E, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Atzori Sebastiano	»	28	»	»	26 81
27	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1{5 441, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cauli Bella Rosa . .	»	08	»	»	20 41

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
28	Cagliari	Assolo	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1325, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cabras Michele . . .	»	55	»	»	35 76
29	Id.	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1306, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Locci Salvatore. . .	»	19	»	»	66 87
30	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto al nn. di mappa 2883, fraz. D, e n. 40, fraz. A, pervenuti al Demanio come al n 1 da Sunda Stefano .	1	0	»	»	140 54
31	Id.	Assolo	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|6 1034, fraz. F, 2404, fraz. N, e 1|3 1133, fraz. G, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Atzori Raffaele . . , ...	»	45	33	»	33 81
32	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|4 227, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzori Francesco . .	»	19	49	»	7 90
33	Id.	Id.	Casa e terreni descritti in catasto al nn. di mappa 2285, fraz. E, (fabbricati), 824, fraz. E, e 855, fraz. E, (terreni), pervenuti al Demanio come al n. 1 da Caria Giuseppe	»	77	»	»	30 92
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1543, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Dejas Girolamo . .	»	33	»	»	20 68
35	Id.	Capoterra	Casa sita in via San Girolamo descritta in catasto al n. di mappa 675 1°, parte, fraz. M, pervenuta al Demanio come al n. 1 dalla Società genovese di miniere	»	»	»	»	323 81
36	Id.	S. Andrea Frius	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|8 933, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Putzu eredi fu Antonio.	»	70	»	»	3 50
37	Id.	Id.	Casa sita in contrada Cuccuru Forru descritta in catasto al n. di mappa 1443, fraz. F, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Solinas Anna vedova Congiu	»	»	»	»	46
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 413, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Espa Ignazio . . .	»	80	»	»	144 02
39	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1130, fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Casta Francesco . .	»	40	»	»	7 77
40	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|3 849, fraz. R, 295 parte fraz. B, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Collai Celestino	1	20	»	»	137 60
41	Id.	Quartucciu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3024, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Tronci Salvatore . .	»	36	»	»	43 68
42	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1637, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Serra Angelo . . .	»	80	»	»	293 31

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
43	Cagliari	Senis	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1163, 1164, fraz. B, 139, fraz. D, e 1|3 140, fraz. B, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Moi Serafina	1	71	50	»	28 68
44	Id.	Domus de Maria	Fondi rustici ed una casa colonica descritti in catasto ai nn. di mappa 1|2 34, fraz. B, e 1|2 501, fraz. K, (terreni), e 811, fraz. F, (fabbricati), pervenuti al Demanio come al n. 1 da Putzu Sisinnio	2	20	»	»	28 16
45	Id.	Pompu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 399, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Maxia Efisio	1	60	»	»	18 79
46	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 179, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Porta Francesco. . .	»	50	»	»	3 89
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 311, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Porcu Ignazio . . .	»	23	»	»	2 87
48	Id.		Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 330, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Serra Giuseppe. . .	»	90	»	»	15 98
49	Id.	Siri	Casa sita in via Corda descritta in catasto al n. di mappa 1270, fraz. G, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Atzei Cosimo .	»	»	»	»	15 08
50	Id.	Pompu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 450, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Sechi Francesco . .	»	10	»	»	13 71
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 248, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Urraci Giuseppe . .	»	23	»	»	2 87
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 58, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Contu Giuseppe. . .	»	70	31	»	6 86
53	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 354, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cuccu Rita . . .	»	15	»	»	3 22
54	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 909, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Floris Francesco . .	»	15	»	»	1 64
55	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 707, parte, fraz H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Figus Giuseppe . .	»	1	20	»	13 16
56	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 83, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Frau Bartolomeo . .	»	90	»	»	2 51
57	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 353, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cuccu Giuseppe. . .	»	07	50	»	2 34

N° d'ordine	SITUAZIONE — Provincia	SITUAZIONE — Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
58	Cagliari	Pompu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|2 367, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Littera Peppico . .	»	02	50	»	» 73
59	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|2 367, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Littera Pasquale . .	»	02	50	»	» 78
60	Id.	Sardara	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5675, fraz. L^1, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzori Clara. . .	»	09	»	»	6 59
61	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 12133, fraz. T^{11}, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Curreli Maria . .	»	10	»	»	10 40
62	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto al nn. di mappa 3686, fraz. L^1, e 5105, fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Farris Marianna .	»	41	»	»	15 35
63	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5456, fraz. B^1, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pisu Mario . . .	»	30	»	»	31 26
64	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 9514, fraz. O^1, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pistori Colombo . .	»	30	»	»	3 74
65	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2028, fraz. Q, e 1576, fraz. N, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Usai Francesco ed altri.	»	27	»	»	9 90
66	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 7952, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Etzi Usai Francesco .	»	50	»	»	49 90
67	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 10861, fraz. P, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Serra Vacca Tommaso.	»	60	»	»	50 99
68	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 6543, fraz. R, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Tuveri Tatti Maria .	»	28	»	»	27 95
69	Id.	Maracalagonis	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|2 3714 e 1591, fraz. T, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Corona Secci Salvatore	2	94	»	»	127 51
70	Id.	Quartucciu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2929, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pisu Rita. . . . (Potrà vendersi alla signora Spiga Agata vedova Ledda)	»	68	»	»	40 57
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3134, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Salis Vincenzo . . (Potrà vendersi alla signora Spiga Agata vedova Ledda).	1	58	»	»	41 10

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
72	Cagliari	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 184, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Murgia Francesco . .	»	30	»	»	3 19
73	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 955, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Perra Francesco . .	»	09	»	»	2 71
74	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1/2 544, fraz. B, 1/2, n. 3422, fraz. L, e 2718, fraz. I, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Farci Raffaele.	»	50	50	»	53 83
75	Id.	Girasole	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 91, fraz. T, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Sardano Sebastiano . . (Potrà vendersi al sig. Basilio Meloni).	1	83	»	»	259 33
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 93, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Demurtas Francesco. . (Potrà vendersi al sig. Basilio Meloni).	2	89	»	»	19 36
77	Id	Sibnai	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1312, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Piras Luigia ved. Fanari .	»	04	»	»	6 66
78	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5612, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Serra Giuseppe . .	»	17	»	»	15 91
79	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2476, fraz. H, 5535, fraz. D; e 5641, fraz. O, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Sotgiu Piétro	»	64	»	»	80 13
80	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 6198, fraz. P, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cocco Luigi . . .	»	10	80	»	25 77
81	Id.	Mogoro	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 9147, fraz. Q, e 6610, fraz. O, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Piras Angelica	»	30	»	»	28 74
82	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1/3 7669, fraz. P, e 10790, fraz. T, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Floris Francesca maritata Frau	»	10	»	»	10 33
83	Id.	Pirri	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 400, parte, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Deidda Anna ved. Lai .	»	04	11	»	4 22
84	Id.	Pula	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 827, fraz X, pervenuto al Demanio come al n 1 da Farci Antonio . . .	»	2	80	»	6 13
85	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al n di mappa 1/4 86, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cinus Francesco . .	»	22	70	»	36 56

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
86	Cagliari	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3406, fraz. L, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cocco Marcia Cosimo .	»	40	»	»	19 26
87	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto al n. di mappa 1511 fraz. D, e 1|2, 2852, fraz. K, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Corda Giuseppe	»	56	»	»	30 85
88	Caltanissetta	Piazza Armerina	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 4913, sez. L, n. 2452 e 2453, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Paternicò Filippa ved. Drago	«	37	55	»	52 51
89	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7590, sez. L, n. 2794, 2796, 2797, 2883 e 2884, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Caecino Maria e La Cara Giuseppe	»	88	36	»	118 33
90	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1709, sez. I, n. 2396, 2397, pervenuto al Demanio come al n. 1 dalla chiesa collegiata di Piazza	»	96	37	»	30 16
91	Id.	Id.	Fondi rustico descritto in catasto all'art. 3037, sez. L, nn. 3252, 3253, 3259, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Giunta Calogero	»	52	39	»	66 16
92	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 3461, sez. L, n. 2823 a 2827, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Incardona Calogero	»	38	25	»	30 88
93	Girgenti	Caltabellotta	Casa sita in via Cannello al civ. n. 27, descritta in catasto all'articolo 1782, ed in mappa al n. 1140, sub. 2, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Ragusa Antonino	»	»	»	»	166 91
94	Lucca	Lucca	Casa sita in via Cittadella descritta in catasto alla sez. C², particelle n. 1615, parte, e 1624, parte, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Baracchini Giorgio	»	»	»	»	480 »
95	Roma	Villa S. Stefano	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2229, sez. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fiocco Francesco . .	»	03	50	»	5 »
96	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1827, sez 2, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fiocco Francesco e Luigi.	»	07	»	»	15 »
97	Id.	Amasero	Casa sita in via Lunga al civ. n. 18, descritta in catasto al n. di mappa 196, sub. 3, sez. I, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Tamburrini Sebastiano	»	»	»	»	75 »
98	Id.	Sormoneta	Casa sita in via della Piazza Le Necci al civ. n. 6, descritta in catasto al n. di mappa 1|2 718, sez. I, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Colafranceschi Tranquilla ved. Peruzzi . . .	»	»	»	»	50 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
99	Roma	Sermoneta	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2066, sez. I, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Bianchi Giuseppe . .	»	37	30	»	65 »
100	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 826, sez. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 dal Legato Pio Nalli . .	»	30	40	»	30 »
101	Id.	Villa S. Stefano	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2266, sez I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Rossi Francesco. . .	»	11	»	»	25 »
			Totale L. . . .	.	.	.	. . .	4882 83

Roma, addì 11 luglio 1889.

Visto: *d'ordine di S. M. il Re, il Ministro delle Finanze*
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **6501** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90;

Veduti i Nostri decreti in data 18 agosto 1887, N. 4962 e 2 maggio 1889, N. 6126;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale delle Segreterie Universitarie approvato col Nostro decreto 18 agosto 1887, N. 4962, e modificato coll'altro Nostro decreto 2 maggio 1889, n. 6126, sono fatte le seguenti modificazioni:

a) La somma complessiva per i bidelli della Regia Università di Genova, è portata da lire 3600 a lire 4200, e quella dei serventi della stessa Università da lire 2395 a lire 3220.

b) La somma complessiva dei serventi della Regia Università di Modena è portata da lire 800 a lire 1520.

c) La somma complessiva dei serventi della Regia Università di Sassari è portata da lire 1760 a lire 2200.

Art. 2.

Le predette disposizioni avranno effetto dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6502** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1889-90.

Veduti gli organici del personale delle Regie scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna, Roma e Torino, approvati coi Nostri decreti in data 6 luglio 1884, n. 2707, 19 luglio 1888, n. 5630 e 2 maggio 1889, n. 6083 e 6084.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'organico della R. scuola d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, approvato col Nostro decreto 2 maggio 1889, n. 6083, è aggiunto un posto di direttore di gabinetto con l'assegno annuo di lire ottocento, di guisa che i direttori di gabinetto da 5 sono portati a 6 e la somma complessiva è portata da lire quattromila a lire quattromila ottocento a carico del Governo.

Art. 2.

a) All'organico della Regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma, approvato col Nostro decreto 2 maggio 1889 è aggiunto un posto di direttore di gabinetto, con l'assegno annuo di lire ottocento di guisa che i direttori di gabinetto da 5 sono portati a 6 e la somma complessiva è portata da L. 4000 a L. 4800.

b) L'assegno del direttore del Gabinetto di geodesia della Regia scuola predetta è portato da L. 700 a L. 800.

c) È aggiunto alla scuola predetta un nuovo assistente, con lo stipendio di annue L. 1500, di guisa che la cifra per gli assistenti è elevata da L. 18,000 a L. 19,500.

Art. 3.

Nell'organico della R. scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Torino, approvato col Nostro decreto 6 luglio 1884, n. 2707 modificato coll'altro Nostro decreto in data 19 luglio 1888, n. 5630;

È soppresso l'ufficio di condirettore di Gabinetto con lo assegno di annue L. 400, ed in sua vece è istituito un nuovo posto di direttore di Gabinetto con l'annuo assegno di L. 800, di guisa che i posti di direttore di Gabinetto da 4 sono portati a 5 e la somma complessiva è portata a L. 4000.

Art. 4.

Le predette disposizioni avranno effetto dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Relazione a S. M. *in udienza dell'8 novembre 1889 del Ministro del Tesoro sul decreto di prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 80,000 per riparare i danni cagionati dalle piene dell'Oglio alla strada nazionale del Canale nella provincia di Brescia.*

Sire,

Fin dall'autunno del 1888 le piene del fiume Oglio avevano cagionato gravi guasti lungo la strada nazionale del Canale presso Vezza d'Oglio nella provincia di Brescia.

Vennero subito fatte le riparazioni più urgenti, ma fu riconosciuta la necessità di opere maggiori, per le quali l'ufficio del Genio civile di quella provincia stese speciale progetto, approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, secondo il quale occorrerebbe all'uopo una spesa complessiva di lire 80,000.

Tali opere sono poi dichiarate della massima urgenza, al fine di prevenire il pericolo, molto probabile nella stagione corrente, di altre piene più rovinose.

Per far fronte alla spesa medesima non essendovi in bilancio alcun fondo speciale, il Consiglio dei Ministri deliberò di provvedervi mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In seguito alla quale deliberazione ho l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, autorizzante la prelevazione stessa, da inscriversi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici pel corrente esercizio finanziario.

Il Numero 6503 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 154,000, rimane disponibile la somma di lire 2,846,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire ottantamila (L. 80,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 183 *bis* e colla denominazione « Riparazioni alla strada nazionale del Tonale a Vezza d'Oglio e ricostruzione del Ponte sul torrente Valle Grande (provincia di Brescia) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Relazione a S. M. *in udienza dell'8 novembre 1889, del Ministro del Tesoro, sul decreto di prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 200,000, da portarsi in aumento allo Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1889-90, al capitolo n. 13: « Indennità di primo stabilimento ad Agenti diplomatici, e consolari, viaggi e corrieri ».*

Sire,

La somma di lire 280,000 stanziata al capitolo n. 13: « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari

Esteri per l'esercizio finanziario in corso risulta insufficiente a provvedere al regolare andamento del servizio, sino al termine dell'esercizio medesimo, a motivo del maggior numero di movimenti nel personale diplomatico e consolare richiesto da necessità di pubblico servizio.

Essendo pertanto indispensabile mettere subito a disposizione di quel Ministero la somma di lire 200,000, per provvedere agli ulteriori bisogni dell'esercizio in corso, il Consiglio dei Ministri deliberò di prelevare la somma stessa dal Fondo di riserva per le spese impreviste, ed in seguito a tale deliberazione mi onoro sottoporre alla approvazione della M. V. il seguente decreto autorizzante la prelevazione in parola.

Il Numero **6504** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 234,000, rimane disponibile la somma di L. 2,766,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 9a prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 13 « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *in udienza dell'8 novembre 1889, del Ministero del Tesoro sul decreto di prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 200,000, da portarsi in aumento allo Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1888-89, al capitolo n. 15: « Missioni politiche e commerciali. »*

SIRE,

Il fondo di lire 200,000 assegnato per l'esercizio finanziario in corso capitolo n. 15: « Missioni politiche e commerciali » dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri si presume appena sufficiente a sopperire ai bisogni ordinari de' relativi servizi.

Urgendo ora provvedere al pagamento delle spese occorse per la venuta in Italia della Missione Etiopica, e di quelle necessarie pel prossimo invio in Etiopia di rappresentanti italiani, il Consiglio dei Ministri riconobbe la necessità di far all'uopo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste e prelevare dal medesimo la somma di lire 200,000, da portarsi in aumento al capitolo n. 15 sovraindicato.

A tale oggetto il riferente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, autorizzante la prelevazione stessa.

Il Numero **6505** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 434,000, rimane disponibile la somma di L. 2,566,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 10a prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 15 « Missioni politiche e commerciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *in udienza dell'8 novembre 1889 del Ministro del Tesoro sul decreto per prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 12,000 da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1889-90 al capitolo N. 54 concernente le ispezioni agli Istituti di credito e di previdenza.*

SIRE,

In seguito all'ispezione generale straordinaria degli Istituti di emissione, ordinata nell'aprile u. s. ed affidata anche a persone estranee all'Amministrazione governativa, nonchè in seguito alla prima ispezione ordinaria che si sta eseguendo presso tutte le Casse di risparmio, in conformità di quanto dispone il regolamento approvato col R decreto 4 aprile 1889, n. 3290, lo stanziamento di lire 20,000 assegnato al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1889-90, relativo alle ispezioni degli Istituti di credito e di previdenza, è risultato insufficiente a sopperire agli impegni già presi su di esso; mentre dovranno inevitabilmente assumersene altri prima della chiusura dell'esercizio in corso.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tale bisogna, deliberò di procedere alla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 12,000 per portarla in aumento al capitolo suindicato.

Il riferente ha perciò predisposto l'unito schema di decreto, autorizzante la prelevazione medesima, il quale si onora rassegnare alla approvazione della M. V.

Il Numero 6506 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 634,000, rimane disponibile la somma di L. 2,366,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire dodicimila (L. 12,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 54 « Ispezioni agli Istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle Casse di risparmio, alle Società di assicurazione sulla vita ed Istituti di previdenza. — Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 19 e 21 della legge 30 giugno 1876, N. 3204 (serie 2ª) sulla milizia territoriale e sulla milizia comunale;

Ritenuta l'utilità di coordinare e riunire le varie disposizioni che attualmente regolano le chiamate alle armi della milizia comunale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato dell'Interno e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Istruzione, firmata d'ordine Nostro dai Ministri Segretari di Stato dell'Interno e della Guerra per la chiamata in servizio della milizia comunale.

Art. 2.

La detta Istruzione entrerà in vigore col 1° gennaio 1890 per quei comuni nei quali, secondo lo specchio *A* annesso all'Istruzione stessa, è prevista la costituzione della milizia comunale.

Art. 3.

Negli altri comuni del Regno la Istruzione entrerà in vigore man mano che il Ministro della Guerra disporrà per la costituzione in essi della milizia suddetta.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLE'-VIALE.

ISTRUZIONE *per la chiamata in servizio della milizia comunale*

Art. 1. — Costituzione della milizia comunale e relativo ruolo.

§ 1. A senso della legge 30 giugno 1876 N. 3204 (serie 2ª), per la quale fu istituita la milizia comunale, tutti i militari in congedo illimitato, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, fanno parte della milizia comunale del comune nel quale hanno il loro domicilio civile.

§ 2. La milizia comunale è ordinata in base ad un ruolo speciale, *Ruolo della milizia comunale*, compilato conforme all'annesso modello n. 1.

§ 3. L'ordine progressivo, col quale i militari in congedo illimitato sono iscritti su questo ruolo, è il seguente: anzitutto i militari di 1ª categoria della classe più giovane fra quelle in congedo; poi quelli della più giovane di 2ª categoria che hanno preso parte all'istruzione; quindi quelli della più giovane di 3ª categoria già chiamati all'istruzione; e così di seguito alternando le tre categorie e seguendo, per ciascuna classe e categoria, rigorosamente il numero di estrazione da ciascuno riportato, a partire dal più basso.

§ 4. Nel ruolo non devono essere inscritti quei militari che non abbiano ancora prestato un servizio militare qualsiasi o che non abbiano preso parte ad un corso di istruzione militare stabilito dal Ministero della guerra.

§ 5. Sono altresì esclusi da tale ruolo:

a) gli ammoniti a norma del capo 3° della legge di pubblica sicurezza (testo unico approvato con regio decreto 30 giugno 1889) fino a che, pel trascorso del biennio senza condanna, non siano cessati gli effetti dell'ammonizione, a termini dell'art. 108 di detta legge, o, per essere cessate le cause per cui fu inflitta l'ammonizione, questa sia stata revocata a termini dell'art. 109 della legge;

b) i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

c) i condannati per reati, che a termini della legge sul reclutamento importano la esclusione dal regio esercito, e i condannati per delitti contro la proprietà (1).

§ 6. Per determinare quali siano gli uomini da escludersi, secondo il § precedente, all'atto della compilazione del ruolo, i comuni si rivolgono alle preture ed agli uffici di pubblica sicurezza locali per ciò che concerne le ammonizioni, ed alla procura del Re del tribunale circondariale per quanto riguarda le condanne, comunicando il nome degli inscritti, e chiedendo alle dette autorità un certificato per coloro che siano stati ammoniti o abbiano incorso condanna. Tali certificati saranno depositati negli archivi comunali, a giustificazione della determinata esclusione.

§ 7. Il ruolo della milizia comunale dev'essere riveduto e completato nel mese di gennaio di ogni anno con la scorta del ruolo matricolare (Mod. n. 85 del regolamento sul reclutamento) che tengono i comuni, riempendone le sole prime tre colonne, mentre le altre saranno riempite nel solo caso di chiamata in servizio.

Nella detta revisione gli uffici municipali ne cancelleranno tutti i militari che nell'anno precedente hanno compiuto il 39° anno di età e sono stati quindi prosciolti da ogni obbligo di servizio, e vi aggiungeranno quelli delle classi di 1ª categoria mandati in congedo illimitato nell'anno precedente, nonchè quelli di 2ª e di 3ª categoria che hanno ricevuto l'istruzione militare nell'anno stesso, assicurandosi che non si trovino nei casi di esclusione.

§ 8. Sistemato il nuovo ruolo annuale, quello esistente serve di bozza all'altro dell'anno successivo che deve essere interamente ricopiato prima della pubblicazione, e dovrà essere tenuto negli uffici municipali a disposizione del pubblico, il quale potrà prenderne visione ad ogni richiesta.

§ 9. Il giorno 1° di febbraio il sindaco pubblica un manifesto col quale avverte che è formato il ruolo annuale della milizia comunale ed invita tutti gli interessati a presentare nel più breve termine quei reclami che credessero muovere, sia per indebita inserzione propria, sia per indebita esclusione di altri militari.

§ 10. Il ruolo non è mai considerato definitivamente chiuso, ma potranno sempre esservi fatte quelle aggiunte o cancellazioni che fossero ritenute necessarie per erronee omissioni o per cambiamenti di domicilio civile, per esclusioni in seguito a condanna od ammonizione, per morti, ecc.

In conseguenza fra un nome e l'altro vi sarà sempre lasciato uno spazio di qualche riga per aggiungervi, nel debito posto, gli omessi od i nuovi avuti per cambio di domicilio.

§ 11. Il nome dei cancellati è annullato con una riga orizzontale e nella colonna annotazioni è accennato il motivo di ciascuna cancellazione, nonchè la relativa data, depositando negli archivi comunali il documento giustificativo.

§ 12. Quando un militare inscritto nel ruolo chiede di esserne cancellato per avere trasferito in altro comune il suo domicilio civile, il sindaco, all'atto della cancellazione, ne informa quello del comune in cui si è trasferito perchè sia aggiunto sui ruoli di esso, e deve esigere ricevuta della fatta comunicazione.

§ 13. In caso di chiamata i militari vengono precettati nell'ordine rigoroso, col quale sono inscritti nel ruolo, secondo le norme di cui al § 3.

§ 14. La sorveglianza per la tenuta e rinnovazione del ruolo della milizia comunale è affidata ai Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, i quali in quel modo che credono migliore, e con i mezzi a loro disposizione, devono assicurarsi che i comuni del rispettivo circondario cui spetta rivedano e rinnovino annualmente il detto ruolo in maniera che sia pronto per ogni eventuale chiamata.

Art. 2. — Obblighi di servizio.

§ 15. I militari in congedo illimitato, inscritti nel ruolo della milizia comunale, possono in qualunque tempo e circostanza essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

§ 16. Normalmente la durata di tale servizio è giornaliera; in via eccezionale può anche essere di più giorni, non mai però per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

§ 17. Durante il servizio, i detti militari sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari. S'intendono in servizio dal momento che essi presentano il precetto personale di chiamata ed il foglio di congedo illimitato, a senso del successivo § 39, fino al momento in cui vien loro restituito il foglio di congedo stesso, per ultimato servizio, secondo è prescritto dal successivo § 82.

§ 18. Ai termini dell'articolo 15 della legge 30 giugno 1876, il militare che, senza legittimo impedimento, non si presenterà nel tempo stabilito e nel luogo indicato nel precetto personale di chiamata, incorrerà nelle pene comminate dall'articolo 434 del Codice penale comune (30 giugno 1889) per trasgressione ad un ordine legalmente dato dall'autorità competente.

Il militare che si ritenesse ingiustamente chiamato dovrà pur sempre presentarsi a prestare il servizio comandatogli, ma potrà in seguito reclamare al proprio sindaco ed, in via gerarchica, fino al Ministero dell'interno.

§ 19. L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal sindaco del comune, in cui ha il suo domicilio civile.

Art. 3. — Dispense dalla chiamata e sostituzioni in servizio.

§ 20. A termini dell'articolo 23 della legge suaccennata, le dispense dal servizio nella milizia territoriale, che possono essere accordate a coloro che vi sono ascritti, sono in genere estese anche al servizio

---

(1) Di coloro che furono condannati per applicazione delle disposizioni contenute nel vecchio codice e nella vecchia legge di pubblica sicurezza sono esclusi dal detto ruolo:

a) gli ammoniti a norma degli articoli 70, 98 e 106 della legge di pubblica sicurezza (20 marzo 1865) fino a che pel trascorso del biennio senza condanna, non siano stati, a termini degli articoli 104 di detta legge e 106 del relativo regolamento, dichiarati cessati gli effetti dell'ammonizione.

b) i condannati sì in contraddittorio che in contumacia per crimini di qualunque natura;

c) i condannati sia in contraddittorio che in contumacia per delitti contro le proprietà.

della milizia comunale. Per conseguenza, in caso di chiamata, quei militari della milizia comunale, a qualunque classe o categoria appartengano, che coprono una delle cariche od uno degli impieghi enumerati nella Istruzione approvata col R. decreto 16 maggio 1889, debbono procurarsi e presentare al sindaco il certificato prescritto dalla istruzione stessa per ottenere la dispensa.

§ 21. Può ottenere la regolare dispensa dalla chiamata il militare che presenti certificato medico, da cui risulti l'impossibilità di prestare il servizio pel quale è indetta la chiamata. Tale certificato dovrà essere presentato all'ufficio comunale nelle prime 24 ore dopo che al militare fu consegnato il precetto personale.

Il sindaco potrà però far verificare dal medico del comune la sussistenza dell'allegata malattia.

§ 22. Sono pure da considerarsi come regolarmente dispensati coloro che con documenti comprovino di essere stati asssenti dal comune al momento della chiamata e durante tutto il servizio che, a senso del precetto personale, avrebbero dovuto prestare, purchè però tale assenza non sia posteriore alla consegna del precetto personale.

§ 23. Le dispense di cui ai due §§ precedenti, non liberano il militare dall'obbligo di riprendere il proprio turno di servizio, cessate che siano le cause per le quali ottenne la dispensa dalla chiamata.

§ 24. Sono ammesse le sostituzioni alla chiamata in servizio tra fratelli e fratelli, e tra i componenti una stessa famiglia, purchè ascritti alla milizia comunale, previa domanda da presentarsi al sindaco almeno 12 ore prima che abbia principio il servizio.

§ 25. Non sono ammesse sostituzioni nel servizio all'infuori di quelle specificate nel § precedente.

Art. 4. — **Assegni dovuti ai chiamati in servizio.**

§ 26. A senso dell'art. 16 della legge 30 giugno 1876, ai chiamati in servizio spetta l'indennità giornaliera:

di lire 8 se ufficiale superiore;
» 6 se capitano;
» 5 se tenente o sottotenente;
» 2,50 se sottufficiale;
» 1,50 se caporale o soldato,

Ai caporali incaricati di fare le veci di sergente è corrisposta l'indennità prescritta pel sottufficiale.

Le indennità spettanti agli ufficiali sono soggette alla tassa di ricchezza mobile (6,60 per cento),

§ 27. L'ufficiale cui spetta la direzione del servizio della milizia comunale, di cui al § 43, ritira dal municipio le somme occorrenti per l'indennità giornaliera da corrispondersi agli individui chiamati in servizio.

Tale indennità è pagata a cura e sotto la responsabilità dell'ufficiale stesso ad ogni singolo individuo, prima che i vari reparti si avviino al posto rispettivo di guardia o di altro servizio.

L'indennità dovuta agli ufficiali può essere corrisposta, secondo il desiderio degli ufficiali stessi, tanto giornalmente, quanto solo al termine del servizio.

§ 28. Per ogni turno giornaliero di servizio l'ufficiale compila un elenco nominativo delle indennità pagate, conforme all'annesso modello num. 3, lo firma e lo consegna al municipio per scarico delle somme ricevute.

§ 29. Delle somme anticipate pel pagamento dell'indennità oradette, il municipio domanda rimborso al distretto militare e questo le paga sulla semplice presentazione degli elenchi firmati dall'ufficiale, accompagnati da uno specchio riassuntivo di tutte le indennità pagate, firmato dal sindaco e dal segretario comunale e munito del bollo di ufficio. In detto specchio dovrà apparire l'importo lordo di esse indennità, l'importo della tassa di ricchezza mobile e la resultante differenza, cioè il credito netto del comune.

Riepilogate le contabilità dei vari comuni in un solo complessivo rendiconto, i distretti trasmettono i documenti al Ministero della guerra per mezzo dall'ufficio di revisione, con norme analoghe a quelle prescritte per gli altri rendiconti delle classi chiamate temporaneamente sotto le armi.

§ 30. Il disposto del § precedente è applicabile soltanto nel caso che la chiamata alle armi sia avvenuta per iniziativa della autorità militare.

Quando la chiamata avviene per iniziativa dell'autorità politica o del sindaco, la suddetta indennità va a carico del Ministero dell'interno, ed è quindi a questo che il municipio presenterà le domande di rimborso delle somme anticipate.

§ 31. La provvista degli stampati e degli oggetti di cancelleria nonchè le altre spese per i lavori inerenti alla chiamata della milizia comunale sono sempre a carico dei comuni.

Art. 5. — **Chiamata in servizio.**

§ 32. La chiamata in servizio della milizia comunale è sempre fatta dal sindaco, sia che avvenga per ragioni d'ordine pubblico o per esigenze militari.

Quando avviene per esigenze militari, la richiesta è rivolta al prefetto della provincia, il quale dispone presso il sindaco per la chiamata.

Quando avviene per ragioni d'ordine pubblico, la chiamata è pure ordinata dal prefetto della provincia, e solo eccezionalmente dai sottoprefetti e dai sindaci (se ufficiali di P. S.) in caso di assoluta urgenza; salvo a riferirne subito al rispettivo prefetto, che giudicherà se la chiamata sia necessaria e giustificata.

La milizia comunale chiamata per ragioni di pubblica sicurezza rimane sempre sotto il comando dei propri superiori che, nella esecuzione del servizio, devono prestarsi alle richieste dei funzionari di P. S., ai quali spetta la responsabilità di ogni atto che, a loro richiesta, la truppa abbia da compiere. I comandanti della milizia comunale in tali casi si attengono alle norme stabilite nel libro sesto del Regolamento pel servizio territoriale (*Truppa in servizio di pubblica sicurezza*).

§ 33. La chiamata in servizio è fatta mediante precetto personale, redatto conforme all'annesso modello n. 2.

§ 33. Il precetto personale deve, in massima, essere consegnato all'interessato 24 ore prima dell'ora in cui dovrà presentarsi per prestare il servizio al quale è chiamato. Ciò non toglie peraltro che, quando le circostanze lo consentano, il precetto personale possa essere fatto recapitare all'interessato anche alcuni giorni prima di quello stabilito per la chiamata.

§ 34. Decisa la chiamata della milizia comunale, il comandante del presidio militare, di accordo coll'autorità politica, trasmette al sindaco uno specchio indicante la forza occorrente per provvedere, nel comune, al servizio di cui sarà il caso. Trattandosi di servizio di guardia, il calcolo della forza sarà fatto in ragione di quattro soldati per ogni sentinella e del doppio dei graduati indicati nello specchio di formazione della guardia comunicato dal presidio.

§ 35. Il comandante del presidio notifica inoltre al sindaco il giorno a principiare dal quale il servizio dovrà essere disimpegnato dalla milizia comunale, l'ora in cui avrà effetto il cambio delle guardie e la caserma in cui dovranno presentarsi i chiamati. Se nel comune non havvi presidio militare il luogo di riunione è fissato dal sindaco. Nel fissare l'ora per il distacco delle guardie si terrà presente il disposto dal secondo capoverso del successivo § 36.

§ 36. L'ora di presentazione, da indicarsi nel precetto personale, deve essere calcolata in modo che la presentazione avvenga almeno due ore prima dell'ora stabilita per la prestazione del servizio. Questo tempo è indispensabile per l'equipaggiamento e per le altre operazioni di cui ai §§ seguenti.

§ 37. Il recapito dei precetti personali è fatto per mezzo di messi comunali e al domicilio dei chiamati.

§ 38. Allo scopo di poter compiere sollecitamente le operazioni di chiamata, il municipio terrà sempre pronti, riempiti in ogni loro parte, meno la data, i precetti personali, in numero ragguagliato ai bisogni eventuali del servizio nel comune.

§ 39. Il militare chiamato deve presentarsi munito del precetto personale e del foglio di congedo illimitato, quali documenti servono pure a provare la sua identità personale.

§ 40. La chiamata ha luogo per turno d'iscrizione nel ruolo e colle norme date al § 3, incominciando cioè dalla prima categoria della classe più giovane, poscia dalla più giovane di seconda categoria, indi dalla più giovane della terza, e così fino ad esaurimento del ruolo.

§ 41. Qualora per far fronte al servizio venissero successivamente chiamati tutti i militari inscritti nel ruolo, si ricomincierà il turno.

§ 42. Nel caso in cui i graduati di truppa inscritti sul ruolo della *milizia comunale* non siano in numero proporzionato alle esigenze del servizio, ai caporali maggiori più anziani, od anche ai caporali, potrà essere affidato l'incarico di far le veci di sergente.

L'incarico di fare le veci di caporale sarà, quando occorra, affidato ad appuntati o ai soldati più anziani chiamati, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non inferiore a due anni.

Art. 6. — Ufficiali incaricati della direzione del servizio e della disciplina.

§ 43. In caso di chiamata, la direzione del servizio e della disciplina della milizia comunale è affidata ad uno o a più ufficiali dell'esercito in congedo illimitato e residenti nel comune.

§ 44. Nel mese di gennaio di ciascun anno i comandanti di distretto militare designano, mediante precetto personale, quello fra gli ufficiali, residenti in ciascuno dei comuni indicati nell'annesso specchio A, i quali devono prestare l'opera loro in caso di chiamate in servizio della milizia comunale.

Nei comuni non indicati nel predetto specchio A si dovrà dai comuni stessi prender nota degli ufficiali in congedo ivi residenti, onde si possa richiedere il loro concorso in caso di chiamata alle armi della milizia comunale.

§ 45. La scelta di tali ufficiali dovrà a preferenza cadere su quelli appartenenti alla milizia territoriale e solo quando nessuno di questi risieda nel comune potranno essere incaricati di detto servizio, ufficiali di complemento, di milizia mobile o in posizione di servizio ausiliario, con diritto, in ogni caso, alla speciale indennità accennata al § 26.

§ 46. In massima, il numero degli ufficiali da precettarsi in ciascun comune è quello indicato nel precitato specchio A.

§ 47. Nel mese di gennaio di ogni anno i comandanti di distretto notificano ai sindaci dei comuni i nomi degli ufficiali precettati per l'anno in corso, e loro comunicano, durante l'anno, le variazioni che riguardassero gli ufficiali stessi.

§ 48. Non appena l'ufficiale ha ricevuto dal comandante del distretto il precetto personale, che lo designa pel servizio della milizia comunale, è in obbligo di comunicare al sindaco del comune nel quale risiede tutte le indicazioni relative alla propria residenza e che possono essere utili per la sua sollecita reperibilità.

§ 49. In caso di chiamata della milizia comunale, è in facoltà del sindaco di invitare a presentarsi tutti, o in parte soltanto, gli ufficiali precettati.

Tale invito è fatto con lettera d'ufficio e al domicilio dell'ufficiale (o dove in precedenza fosse stato indicato dall'ufficiale stesso) 48 ore prima dell'ora fissata per la presentazione. Oltre il luogo e l'ora della presentazione, nella lettera sarà altresì indicato il servizio da prestarsi.

§ 50. L'ufficiale precettato dal distretto, invitato dal sindaco a presentarsi per assumere il servizio della milizia comunale, non può esimirsi dal rispondere all'invito stesso. È ad esso però fatta facoltà di invocare la dispensa o la sostituzione, previste dall'art. 3 della presente Istruzione, quando egli si trovi nelle circostanze in quell'articolo specificate.

Se nel comune non si trovano altri ufficiali precettati dal distretto militare, oltre quello che invoca la dispensa, il sindaco invita d'ufficio ad assumere la direzione del servizio e della disciplina della milizia comunale uno degli altri ufficiali in congedo, residente nel comune e ne informa subito il comandante del distretto militare.

Qualora invece l'ufficiale precettato, che invoca la dispensa, sia l'unico residente nel comune il sindaco affida l'incarico predetto al sottufficiale più elevato in grado e più anziano che trovasi iscritto sui ruoli della milizia comunale, e ciò mediante precetto personale, rendendone informato il comandante del distretto militare.

§ 51. Durante tutto il tempo del servizio l'ufficiale deve vestire la divisa militare, con l'osservanza delle norme date dal regolamento sull'uniforme e sostituendo ai bottoncini le stellette di divisa.

§ 52. Nella caserma, o in quell'altro locale destinato alla presentazione ed all'equipaggiamento della milizia, sarà messa a disposizione degli ufficiali una camera per uso di ufficio.

§ 53. Le spese per l'arredamento e l'illuminazione dei locali di riunione, della camera ad uso d'ufficio, e così pure quelle che in qualche caso speciale occorressero per l'acquisto e collocamento di tavolati e panconi, facchinaggio, ecc., sono a carico del bilancio della guerra solo quando la chiamata ha luogo a richiesta dell'autorità militare.

All'illuminazione e all'arredamento dei locali provvede l'amministrazione militare per mezzo della impresa caserme; allo acquisto e collocamento di tavolati e panconi provvede invece il comune, che ne sarà rimborsato dal distretto militare previa trasmissione del conto delle spese.

Il distretto, a sua volta, trasmetterà il conto al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), per l'emissione del mandato di saldo a suo favore.

§ 54. A disposizione degli ufficiali predetti sono posti per tutta la durata del servizio, ed a seconda delle esigenze del servizio stesso, uno o due graduati di truppa abili nei lavori di scritturazione, e uno o più soldati pel servizio di piantone, per pulire gli abiti, le armi, ecc. ecc., tutti tratti dai chiamati.

Questi militari sono scelti a preferenza fra quelli appartenenti ad armi o a corpi che non fanno uso del fucile o moschetto e, ove vi acconsentano, potranno esservi destinati in modo permanente.

§ 55. Il giorno prima di quello fissato per la presentazione, gli ufficiali devono presentarsi al comandante del presidio per ricevere le comunicazioni riguardanti la consegna delle armi, delle munizioni, del vestiario, ecc., ecc.

Devono inoltre presentarsi al sindaco del comune per ritirare la somma necessaria al pagamento delle indennità e per ricevere quelle altre comunicazioni che fossero del caso.

§ 56. Sia che trattisi di servizio di guardia, di pattuglia, scorta o di altro qualsiasi, devono essere osservate le prescrizioni stabilite dal Regolamento sul servizio territoriale per ogni singolo servizio.

Nel tempo quindi che corre fra l'ora della presentazione e quella del servizio, i militari chiamati saranno per cura dell'ufficiale riuniti in drappelli, e addestrati nei principali movimenti del maneggio dell'arma e nella marcia. L'ufficiale inoltre ricorderà loro le norme principali di servizio prescritte dal Regolamento sul servizio territoriale, e particolarmente quelle che si riferiscono al servizio speciale che in quel momento la milizia comunale deve prestare.

Ai predetti militari sarà inoltre data lettura del § 17 della presente Istruzione e delle norme di buon contegno stabilite dal Regolamento di disciplina militare.

Qualora l'ufficiale lo creda opportuno potrà affidare l'incarico d una tale istruzione a graduati di truppa ritenuti più adatti ad impartirla, dividendo all'uopo la forza dei richiamati in piccoli reparti.

Si insisterà particolarmente nell'insegnare il modo di caricare e scaricare l'arma, e metterla in posizione di sicurezza.

Art. 7. — Dotazioni per l'equipaggiamento dei chiamati.

§ 57. L'annesso specchio *A* indica i comuni per i quali è prevista la costituzione della milizia comunale.

Per ciascuno di detti comuni sono all'uopo stabilite serie di equipaggiamento individuale, come risulta dal *Fascicolo delle dotazioni di mobilitazione*, avvertendo che il numero delle serie corrisponde approssimativamente a quattro volte la forza che nel tempo normale, giornalmente presta servizio di guardia.

Il Ministero della guerra si riserva di indicare, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, gli altri comuni non specificati nel suddetto specchio *A*, nei quali saranno stabilite serie di equipaggiamento per la costituzione della milizia comunale.

§ 58. Lo specchio *B* indica come deve essere costituita ogni serie di equipaggiamento.

Alla dotazione d. equipaggiamento di ciascun presidio saranno inoltre aggiunti alcuni oggetti di cancelleria (carta, penne, calamai ed una cartina di spilli) per uso degli ufficiali incaricati del servizio della milizia.

La provvista di tali oggetti è a carico della massa generale dei distretti.

§ 59. Alla costituzione delle dette dotazioni è provveduto nel modo seguente, per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione trovansi i comuni indicati nel precitato specchio *A*:

a) in tutti i presidii, sede di distretto militare, i distretti sono incaricati di provvedere all'equipaggiamento della milizia comunale, ma non occorre che speciali dotazioni siano costituite, dovendo alla circostanza provvedere i distretti stessi con i propri mezzi.

b) negli altri presidii, in cui stanziano reggimenti dell'arma d fanteria, le dotazioni occorrenti per la milizia comunale sono date in consegna ad uno solo dei reggimenti del presidio;

c) nei presidi ove trovansi soltanto reggimenti di cavalleria o di artiglieria, le dotazioni sono date in consegna ad uno solo di essi;

e) nei presidi ove trovansi reggimenti di fanteria e di altre armi e dotazioni sono date in consegna ad uno dei reggimenti di faneria;

e) in tutti gli altri presidii, sedi d'staccamento, le dotazioni sono date in consegna ai distaccamenti stessi.

§ 60. In occasione di cambi di guarnigione, i reggimenti che hanno avuto in consegna le dette dotazioni, le consegnano ai reggimenti che loro danno il cambio; ed in occasione di cambio di distaccamento le dotazioni sono dal distaccamento che rientra alla sede del corpo date in consegna al distaccamento che gli subentra.

Qualora il distaccamento si allontani temporaneamente dalla sua sede senza essere sostituito, le dotazioni stesse sono date in consegna ai carabinieri reali.

Qualora il distaccamento sia soppresso definitivamente, le dotazioni devono essere ritirate dal distretto dal quale furono provvedute.

§ 61. Le dotazioni per la milizia comunale devono essere tutte costituite con fucili modello 1870 con relative bufetterie e munizioni.

§ 62. Il magazzino deve trovarsi nella caserma del corpo o del distaccamento che ha in consegna le dotazioni, od anche in altro apposito locale destinato dal municipio.

Sia nel primo, sia nel secondo caso, un locale attiguo al detto magazzino dovrà essere destinato per la vestizione e svestizione dei chiamati e per la custodia dei loro abiti borghesi.

§ 63. Il corpo al quale sono in consegna gli oggetti di dotazione deve provvedere per la pulitura, per le riparazioni o quant'altro concerne la regolare manutenzione degli oggetti stessi, chiedendo poi il rimborso delle spese fatte a tal uopo al distretto al quale gli oggetti appartengono, e previ concerti da prendersi col medesimo, per regolare tale servizio e stabilire le modalità del rimborso.

I deprezzamenti per passaggi d'oggetti di corredo a classi inferiori o per dichiarazioni fuori uso sono a carico del bilancio, epperciò dei correlativi movimenti di carico e scarico, da effettuarsi previa autorizzazione ministeriale, non sarà fatto oggetto di accredito e d'addebito sul rendiconto delle spese pel servizio del corredo.

§ 64. Gli oggetti smarriti durante il servizio sono a carico del bilancio della guerra, se la chiamata della milizia è avvenuta a richiesta dell'autorità militare; sono invece a carico del comune o del Ministero dell'interno, se la chiamata sarà stata fatta per iniziativa del Sindaco o dell'autorità politica.

Se lo smarrimento sarà avvenuto per negligenza del militare che aveva in consegna l'oggetto, il medesimo sarà tenuto a rimborsarne il valore e potrà anche, quando ne sia il caso, essere punito disciplinarmente.

§ 65. In caso di chiamata, il comandante, del presidio dispone perchè siano per tempo consegnate all'ufficiale incaricato della direzione e sorveglianza del servizio, le armi, le munizioni, le bufetterie e gli oggetti di vestiario occorrenti ai militari chiamati, osservando i procedimenti prescritti nell'articolo seguente.

Così pure provvederà che gli siano consegnati gli oggetti di cancelleria.

§ 66. A servizio finito, l'ufficiale predetto restituisce quanto ha ricevuto in consegna nei modi indicati al § 86.

Art 8. — Equipaggiamento dei chiamati.

§ 67. A misura che i chiamati in servizio si presentano nel luogo indicato dal precetto personale, l'ufficiale incaricato della Direzione e sorveglianza del servizio si fa consegnare da ogni singolo militare il precetto personale ed il foglio di congedo illimitato, e ne contrassegna il nome su apposito elenco, che in precedenza avrà ritirato dal sindaco; quindi consegna all'individuo un buono da lui firmato per una serie di equipaggiamento, modello n. 4.

Questi buoni, consistenti in piccoli foglietti litografati, sono fatti preparare e tenuti in pronto dal corpo o distaccamento che ha in consegna le dotazioni.

§ 68. I militari, appena ricevuto il detto buono, si presentano al magazzino di equipaggiamento ove sono loro consegnati tutti gli oggetti costituenti la serie di equipaggiamento; quindi si recano nel locale destinato alla vestizione, indossano gli abiti militari, formano un fardello degli abiti da borghese e lo depositano in quella parte del locale loro indicata dal plotone, specialmente incaricato della custodia di detti abiti. Sopra ciascun fardello è appuntato con spilli un cartellino con il nome del proprietario.

§ 69. Nelle operazioni di vestizione deve essere impiegato il minor tempo possibile. L'ufficiale disporrà perchè gli uomini, appena vestiti ed armati, siano successivamente formati in reparti e loro sia fatta la istruzione di cui è parola al § 56.

§ 70. Finito l'equipaggiamento dei richiamati, l'ufficiale ritira dal consegnatario del magazzino d'equipaggiamento i buoni parziali delle serie distribuite, ed in cambio consegna una ricevuta complessiva di tutte le serie state distribuite dal magazzino stesso.

Questa operazione rimane superflua qualora l'ufficiale in precedenza abbia ricevuto in consegna il magazzino con la dotazione completa.

§ 71. Benchè fra gli oggetti costituenti la serie d'equipaggiamento non siano comprese le scarpe, pure il magazzino di arredamento dovrà averne un fondo proporzionato al quinto delle serie assegnategli.

Occorrendo la distribuzione di qualche paio di scarpe, l'ufficiale aggiungerà sul buono della serie, di cui al § 67: « più un paio scarpe ».

§ 72. In massima, il prelevamento delle armi, munizioni e bufetterie potrà essere limitato al doppio della forza impiegata nel servizio, per essere distribuite alternativamente. Gli oggetti di vestiario invece saranno prelevati giornalmente dal magazzino fino ad esaurimento del fondo.

Se il fondo di magazzino non sarà sufficiente per tutta la durata del servizio, saranno rimessi in distribuzione gli oggetti già adoperati, i quali però dovranno prima essere stati ripuliti.

§ 73. Il ritiro degli oggetti di equipaggiamento ai chiamati si effettua appena essi hanno compito il loro servizio giornaliero. L'operazione ha luogo nel locale di vestizione e successivamente individuo per individuo.

L'ufficiale, colla scorta del registro dei buoni, fa la chiamata; gli

uomini chiamati restituiscono al piantone gli oggetti militari, dal quale avranno prima ritirati i loro abiti da borghese.

Ai chiamati in servizio è fatta facoltà di vestire abiti di divisa di loro proprietà, purchè confezionati conformi ai campioni d'ordinanza.

Art. 9. — Servizio, disciplina e vettovagliamento.

§ 74. Quando, pel servizio della milizia comunale, nello stesso comune sono contemporaneamente chiamati più ufficiali, le varie operazioni vanno ripartite fra i medesimi.

Il più elevato in grado, od il più anziano però assume la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio e della disciplina in generale.

Inoltre egli riceve in consegna il materiale di equipaggiamento e ne risponde, sia che egli riceva personalmente la consegna, sia che alla medesima si faccia rappresentare da altro ufficiale.

§ 75. Se il numero degli ufficiali presenti lo comporta, è opportuno che a capo delle seguenti operazioni sia destinato uno o più ufficiali, a seconda della importanza del servizio:

a) al ritiro del precetto personale, del congedo illimitato, al rilascio dei buoni per la vestizione e al pagamento delle indennità;

b) alla distribuzione ed al ritiro degli oggetti di equipaggiamento;

c) alla istruzione dei chiamati.

§ 76. Il servizio armato di qualsiasi specie degli ufficiali è regolato secondo le norme vigenti date dal regolamento pel servizio territoriale.

§ 77. La formazione dei drappelli per i vari servizi è fatta a cura dell'ufficiale incaricato, secondo le istruzioni e le norme comunicate dal comandante del presidio al sindaco del comune.

L'assegnazione degli uomini ai drappelli, o posti di guardia, è fatta secondo l'ordine progressivo di chiamata.

§ 78. Salvo ordine in contrario del comando di presidio, durante il servizio, ma soltanto di giorno, un quarto della forza potrà per turno allontanarsi dal corpo di guardia, dalla caserma, ecc., per non più di un'ora e mezza, allo scopo di provvedere al proprio vettovagliamento.

I graduati si alterneranno fra loro.

Tali permessi saranno dal capo posto regolati in modo che ogni militare ne possa approfittare e che, in nessun caso, al posto di guardia si trovi presente meno dei tre quarti della forza.

Quelli che non ritornassero al posto nel limite di tempo stabilito saranno puniti disciplinarmente.

§ 79. I puniti per cause disciplinari saranno consegnati alla guardia di polizia del corpo, o distaccamento, perchè scontino la punizione nelle prigioni della truppa; in mancanza di tali prigioni saranno consegnati ai carabinieri reali perchè scontino la punizione nella camera di sicurezza od in quelle di riunione o di disciplina, purchè separati dai detenuti di altra specie.

Durante la punizione alla sala di disciplina od alla prigione perdono il diritto agli assegni, di cui al § 26 e ricevono invece il trattamento stabilito dal regolamento di disciplina militare pel soldato punito, cioè: i sottufficiali il vitto da soldato se puniti con la sala di disciplina di rigore, il vitto e il soldo da soldato se puniti con la sala di disciplina semplice; i caporali e soldati il pane se alla prigione di rigore, il vitto e il soldo da soldato se alla prigione semplice.

Pei giorni che rimangono in punizione gli uomini sono amministrati, in ogni caso, per conto dell'amministrazione della guerra e vengono perciò presi nei conti dai corpi o dalle legioni carabinieri come *uomini fuori forza*.

§ 80. È fatta facoltà, tanto al sindaco quanto all'ufficiale che ha la direzione del servizio, di rivolgersi all'arma dei carabinieri reali quando il suo concorso sia ritenuto necessario.

§ 81. I rapporti ordinari delle guardie, pattuglie, ecc., sono dai capi posti, o comandanti, diretti sempre al comando del presidio, od, in mancanza di questo, all'ufficiale che ha la direzione del servizio.

I rapporti straordinari sono invece diretti sollecitamente al comando del presidio o, se questo non esiste, al sindaco.

Art. 10. — Licenziamento.

§ 82. — Compito il servizio e restituiti gli oggetti d'equipaggiamento, se non esistono gravi ragioni disciplinari, i militari sono licenziati mediante la restituzione del rispettivo foglio di congedo illimitato.

§ 83. Tale licenziamento ha effetto secondo l'ordine progressivo con cui i militari si presentarono in servizio, di guisa che i primi licenziati risultino quelli che primi si presentarono alla chiamata.

§ 84, I puniti, di cui al § 79, non sono licenziati se prima non hanno scontata la punizione stata loro inflitta.

§ 85. La registrazione del servizio prestato dai richiamati sul ruolo della milizia comunale è fatta dal comune in seguito alla presentazione, per parte dell'ufficiale incaricato, dell'elenco delle indennità pagate di cui al § 28. A detto elenco vanno uniti i precetti personali ritirati, firmati dal detto ufficiale.

§ 86. Finito il licenziamento, l'ufficiale incaricato della direzione del servizio, od un altro da lui delegato, restituisce gli oggetti ricevuti dal magazzino di equipaggiamento. Compita la consegna, l'ufficiale ritira la propria ricevuta e, occorrendo, constata mediante una dichiarazione scritta la mancanza degli oggetti che fossero andati smarriti per causa non imputabile a chicchessia.

Per ultimo restituirà pure gli oggetti di cancelleria che gli siano sopravanzati

§ 87. Degli oggetti per la milizia comunale stati smarriti i distrett si daranno scarico senza farne oggetto di addebitamento nei conti con lo Stato.

Quando però la milizia sia stata chiamata per iniziativa dell'autorità politica o dai sindaci se ne daranno debito secondo le norme comuni e contemporaneamente ne chiederanno rimborso ai comuni in cui la milizia prestò servizio, salvo a questi nel primo caso di rivolgere analoga domanda al Ministero dell'interno come per la indennità giornaliera pagata nello stesso caso ai richiamati.

Alle domande di rimborso saranno unite le dichiarazioni di smarrimento delle robe.

§ 88. Adempite a tutte le formalità prescritte dalla presente istruzione, l'ufficiale che ha avuto la direzione del servizio e della disciplina della milizia comunale si presenta al comandante del presidio ed al sindaco del comune per prendere commiato e per riferire verbalmente sull'andamento del servizio prestato.

Solo nel caso di qualche avvenimento straordinario egli riferirà per iscritto.

Art. 11. — Chiamata in caso di mobilitazione.

§ 89. Per la chiamata della milizia comunale durante il periodo della mobilitazione sono da osservarsi le norme date ai §§ precedenti, avvertendo però che la chiamata in servizio dovrà essere limitata ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria appartenenti alla milizia territoriale che siano ascritti all'arma di fanteria di linea.

I militari, che si trovino a prestar servizio di milizia comunale, devono cessarne immediatamente, qualora i reparti di milizia territoriale, cui appartengono, venissero chiamati alle armi.

D'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno CRISPI.

Il Ministro della Guerra E. BERTOLÈ-VIALE.

SPECCHIO A.

ELENCO dei comuni per i quali è prevista la costituzione della milizia comunale e numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare pel caso di chiamata della milizia stessa.

DIVISIONI MILITARI	COMUNI	Numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare in ciascun comune			ANNOTAZIONI
		Superiori	Capitani	Subalterni	
Torino	Avigliana	»	»	1	
	Pinerolo	»	»	1	
	Susa	»	»	1	
	Torino	1	2	7	
	Veneria Reale	»	»	1	
	Ciriè	»	»	1	
Novara	Aosta	»	»	1	
	Biella	»	»	1	
	Ivrea	»	»	1	
	Novara	»	1	1	
	Pallanza	»	»	1	
	Vercelli	»	»	1	
Alessandria	Alessandria	1	1	4	
	Asti	»	»	1	
	Casale	»	»	2	
	Gavi	»	»	1	
	Novi Ligure	»	»	1	
	Tortona	»	»	1	
	Voghera	»	»	1	
Cuneo	Alba	»	»	1	
	Bra	»	»	1	
	Cuneo	»	1	2	
	Fossano	»	1	2	
	Mondovì	»	»	1	
	Saluzzo	»	»	1	
Milano	Como	»	»	1	
	Lodi	»	»	1	
	Milano	1	1	3	
	Monza	»	»	1	
	Varese	»	»	1	
Brescia	Bergamo	»	»	2	
	Brescia	»	1	2	
	Cremona	»	»	1	
	Lecco	»	»	1	
	Pizzighettone	»	»	1	
	Sondrio	»	»	1	
Piacenza	Borgotaro	»	»	1	
	Parma	»	»	2	

DIVISIONI MILITARI	COMUNI	Numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare in ciascun comune			ANNOTAZIONI
		Superiori	Capitani	Subalterni	
Piacenza	Pavia	»	»	2	
	Piacenza	1	1	4	
	Vigevano	»	»	1	
Genova	Chiavari	»	»	1	
	Finalborgo	»	»	2	
	Genova	1	2	8	
	Oneglia	»	»	2	
	Savona	»	»	2	
	S. Remo	»	»	1	
	Ventimiglia	»	»	1	
	Porto Maurizio	»	»	1	
Verona	Legnago	»	»	1	
	Mantova	»	1	4	
	Peschiera	»	»	1	
	Rovigo	»	»	1	
	Verona	1	1	4	
	Vicenza	»	»	2	
Padova	Belluno	»	»	1	
	Conegliano	»	»	1	
	Padova	»	1	2	
	Treviso	»	»	1	
	Udine	»	»	1	
	Venezia	»	1	2	
Bologna	Bologna	1	1	4	
	Castelfranco	»	»	1	
	Cento	»	»	1	
	Ferrara	»	»	2	
	Modena	»	»	2	
	Reggio Emilia	»	»	2	
Ravenna	Cesena	»	»	1	
	Faenza	»	»	1	
	Forlì	»	»	2	
	Imola	»	»	1	
	Lugo	»	»	1	
	Ravenna	»	1	2	
	Rimini	»	»	1	
Ancona	Ancona	1	1	3	
	Ascoli Piceno	»	»	1	
	Camerino	»	»	1	
	Fano	»	»	1	
	Fermo	»	»	1	
	Macerata	»	»	1	
	Pesaro	»	»	2	
	S. Leo	»	»	1	
	Urbino	»	»	1	

DIVISIONI MILITARI	COMUNI	Numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare in ciascun comune			ANNOTAZIONI
		Superiori	Capitani	Subalterni	
Chieti	Aquila	»	»	2	
	Avezzano	»	»	1	
	Campobasso	»	»	2	
	Chieti	»	1	2	
	Foggia	»	»	1	
	Isernia	»	»	1	
	Lanciano	»	»	1	
	Larino	»	»	1	
	Lucera	»	»	1	
	Pescara	»	»	1	
	Solmona	»	»	2	
	Teramo	»	»	2	
	Vasto	»	»	1	
Firenze	Arezzo	»	»	1	
	Firenze	1	1	3	
	Grosseto	»	»	1	
	Isola del Giglio	»	»	1	
	Orbetello	»	»	2	
	Pistoia	»	»	1	
	S. Gimignano	»	»	1	
	Siena	»	»	1	
Livorno	Livorno	»	1	2	
	Lucca	»	»	1	
	Massa	»	»	1	
	Piombino	»	»	1	
	Pisa	»	»	1	
	Portoferraio	»	»	1	
	Portolongone	»	»	1	
	Sarzana	»	»	1	
	Spezia	»	1	2	
	Volterra	»	»	1	
Roma	Cassino	»	»	1	
	Civitavecchia	»	»	2	
	Frascati	»	»	1	
	Frosinone	»	»	1	
	Paliano	»	»	1	
	Rieti	»	»	1	
	Roma	1	3	10	
	Sora	»	»	1	
	Terracina	»	»	1	
	Velletri	»	»	1	
Perugia	Civita Castellana	»	»	1	
	Foligno	»	»	1	
	Narni	»	»	1	
	Orvieto	»	»	1	
	Perugia	»	1	2	
	Soriano	»	»	1	
	Spoleto	»	»	2	
	Terni	»	»	1	
	Viterbo	»	»	2	
Isola di Sardegna	Alghero	»	»	1	
	Cagliari	»	1	3	

DIVISIONI MILITARI	COMUNI	Numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare in ciascun comune			ANNOTAZIONI
		Superiori	Capitani	Subalterni	
Isola di Sardegna	Lanusei	»	»	1	
	Nuoro	»	»	1	
	Oristano	»	»	1	
	Sassari	»	»	2	
	Tempio	»	»	1	
	Ozieri	»	»	2	
Napoli	Aversa	»	»	1	
	Benevento	»	»	1	
	Capua	»	1	2	
	Caserta	»	»	2	
	Castellammare	»	»	1	
	Gaeta	»	1	2	
	Montesarchio	»	»	1	
	Napoli	1	3	9	
	Nola	»	»	1	
	Portici	»	»	1	
	Pozzuoli	»	»	2	
	Procida	»	»	1	
	S. Maria Capua Vetere	»	»	1	
	Torre Annunziata	»	»	1	
Salerno	Ariano	»	»	1	
	Avellino	»	»	1	
	Salerno	»	1	2	
	S. Angelo de'Lombardi	»	»	1	
	Sala Consilina	»	»	1	
	Scafati	»	»	1	
	Vallo della Lucania	»	»	1	
Bari	Bari	»	1	2	
	Barletta	»	»	1	
	Brindisi	»	»	1	
	Lagonegro	»	»	1	
	Lecce	»	1	2	
	Matera	»	»	1	
	[illegible]	»	»	1	
	Potenza	»	»	1	
	Taranto	»	»	2	
	Trani	»	»	1	
	Turi	»	»	1	
Catanzaro	Castrovillari	»	»	1	
	Catanzaro	»	1	2	
	Cosenza	»	»	1	
	Cotrone	»	»	1	
	Gerace Superiore	»	»	1	
	Monteleone	»	»	1	
	Nicastro	»	»	1	
	Palmi	»	»	1	
	Paola	»	»	1	
	Reggio di Calabria	»	»	1	
	Rossano	»	»	1	
Palermo	Alcamo	»	»	1	

DIVISIONI MILITARI	COMUNI	Numero degli ufficiali in congedo che i distretti devono precettare in ciascun comune			ANNOTAZIONI
		Superiori	Capitani	Subalterni	
Palermo	Bivona	»	»	1	
	Caltanissetta	»	»	2	
	Cefalù	»	»	1	
	Corleone	»	»	1	
	Favignana	»	»	1	
	Girgenti	»	»	1	
	Mazzara	»	»	1	
	Misilmeri	»	»	1	
	Monreale	»	»	1	
	Palermo	1	1	4	
	Pantelleria	»	»	1	
	Partinico	»	»	1	
	Piazza Armerina	»	»	1	
	Sciacca	»	»	1	
	Termini	»	»	1	
	Trapani	»	1	2	
Messina	Acireale	»	»	1	
	Caltagirone	»	»	1	
	Catania	»	»	2	
	Lipari	»	»	1	
	Messina	»	1	3	
	Milazzo	»	»	2	
	Mistretta	»	»	1	
	Modica	»	»	1	
	Nicosia	»	»	1	
	Noto	»	»	1	
	Patti	»	»	1	
	Siracusa	»	»	1	

SPECCHIO B.

SPECCHIO indicante la costituzione di una serie di equipaggiamento per la milizia comunale.

N. degli oggetti	OGGETTI	ANNOTAZIONI
1	Berretto, con fregio di stella.	Proporzionatamente al numero dei graduati occorrenti pel servizio di guardia nel comune, alcuni cappotti saranno provvisti dei distintivi speciali da sergente e da caporale, prescritti per i graduati richiamati dal congedo.
1	Cappotto per fanteria con stellette.	
1	Pantaloni di tela (paia).	
1	Correggia da pantaloni.	
1	Cravatta da collo.	
1	Uose di tela (paia).	
1	Fucile modello 1870 con sciabola baionetta e relativa buffetteria.	Alla dotazione d'equipaggiamento in ciascun comune sarà aggiunto un numero di scarpe, delle diverse taglie, ragguagliato al quinto delle serie di arredamento.
1	Pacchetto di cartucce a pallottola per armi modello 1870.	
2	Cartucce a metraglia.	

(*Seguono i Modelli N. 1, 2, 3 e 4*).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 25 ottobre al 19 novembre 1889:

Mattarolo Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, a datare dal 1° gennaio 1890;

Targani Luigi, archivista di 2ª classe id. id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id;

Berra Felice, id. id. id. id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Pandolfini Cesare Augusto, segretario amministrativo di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.;

Criscuolo cav. Alfonso, intendente di finanza a Potenza, trasferito a Bari;

Barbaro Silvio, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Vicenza, trasferito presso quella di Venezia;

Franceschinis Pietro, id. id. di 1ª id. di Rovigo, stato trasferito a Potenza, è destinato invece a Belluno;

Mori Ulisse, capo verificatore di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi collocato a riposo, d'ufficio, per motivi di salute, con effetto dal 1° novembre 1889, ed ammesso contemporaneamente a far valere gli eventuali titoli per la liquidazione della pensione;

Malfatti Oreste, disegnatore di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1° dicembre 1889.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto pubblico in data 28 ottobre 1889, rogato Minucci, notaio a Livorno, ed ivi registrato il 5 novembre 1889, al N. 400, il signor *Stefanelli Tommaso*, di Livorno, ha ceduto e trasferito al sig. *Sciarelli Eugenio*, pure di Livorno, tutti i diritti che gli spettano sull'attestato di privativa industriale del 20 novembre 1888, vol 47, N. 385, della durata di tre anni a partire dal 30 settembre 1888, per il trovato designato col titolo: « Cinghia di trasmissione per volani ».

Questo attestato venne in origine rilasciato al sig. *Borgheri Guido*, di Livorno, il quale lo ha ceduto all'ora cedente sig. Sciarelli Eugenio, come risulta da atto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 marzo 1889, N. 72.

L'atto di trasferimento di cui ora si tratta, venne presentato alla Prefettura di Livorno nel giorno 18 novembre 1889, e registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale, presso questo Ministero, al N. 954, per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 27 novembre 1889.

Il Direttore: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 %, cioè N. 542192 di lire 25 e N. 575014 di lire 60 al nome di Molinengo Marianna fu Rosa Molinengo, nubile, domiciliata in Torino, e N. 805699 di lire 50, al nome di Molinengo Angela Caterina, minore, sotto la tutela di Lasagno Matteo, domiciliata in Nichelino (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Molinengo Catterina, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

(*Per l'errore incorso nella pubblicazione di questo avviso, n. 281 di questa* Gazzetta Ufficiale, *in cui fu stampato* professore straordinario, *invece di* ordinario, *si rinnova la pubblicazione, dovendosi ritenere come non avvenuta la precedente*).

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alle cattedre seguenti:

Bologna — Clinica chirurgica.
Palermo — Clinica chirurgica.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 marzo 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 29 novembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 756, 2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 62
Vento a mezzodì . . . . . NNE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 11°, 3, minimo = 7°, 0,
Pioggia in 24 ore: millimetri 7,8.

29 Novembre 1889.

Europa pressione ancora aumentata e alta occidente; abbastanza elevata estremo Sud, generalmente bassa altrove. Arcangelo 752; Zurigo 764; Brest 772.

Italia 24 ore: barometro salito dodici a due mill. Nord al Sud. Molta neve Appenino; qualche nevicata Nord, pioggie; venti forti libeccio a ponente quasi dovunque, mare agitato, molto agitato costa tirrenica, temperatura diminuita. Stamane cielo poco coperto o sereno Nord, nuvoloso altrove. Venti deboli freschi intorno ponente. Barometro 759 Istria Dalmazia; 760 a 762 altrove. Mare qua là mosso agitato.

Probabilità: venti deboli freschi intorno ponente, cielo vario con qualche pioggia, brinate.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 29 novembre 1889.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1¦2.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

PRESIDENTE comunica una lettera relativa alla costituzione definitiva dell'ufficio di presidenza della Camera.

Congedi.

Accordasi congedi ai senatori Griffini e Ruschi.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato delle seguenti votazioni:

In quella di ballottaggio per completare la Commissione di contabilità interna, essendo i votanti 74, riuscì eletto con voti 54 il senatore San Martino.

In quella per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi, essendo i votanti 75, riuscì eletto con voti 42 il senatore Boncompagni Ludovisi.

Votazione.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

CORSI L., segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

PRESIDENTE previene il Senato che, approvato l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, l'ordine del giorno si troverà esaurito; che domani non vi sarà seduta e che all'ordine del giorno di lunedì 2 dicembre verrà posto il progetto di legge sul riordinamento della giustizia nell'amministrazione.

Progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE dà la parola al senatore Tabarrini perchè legga il progetto di Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il senatore Tabarrini legge:

SIRE,

Con la stessa fede, con lo stesso animo devoto col quale il Senato del Regno accoglieva la parola del Vostro Augusto Genitore, che suonava alta in Parlamento iniziatrice delle battaglie nazionali, quando soltanto le armi potevano darci l'indipendenza e l'unità della patria, plaudisce oggi che quei beni inestimabili furono conseguiti, alle assicurazioni pacifiche della M. V. che hanno inaugurato la nuova Sessione legislativa. Noi comprendiamo il nobile orgoglio che deve sentire la M. V. nel cooperare insieme ai Suoi alleati alla pace del mondo; nè mai sentimento più generoso potè scaldare il cuore d'un Re, nè egli può intendere ad opera più umana e più civile. (Bene).

Il Senato si compiace che gli stessi notabili successi ottenuti nella terra d'Africa non abbiano tentato il Governo di V. M. a maggiori ardimenti, e che la nostra impresa in quelle regioni abbia mantenuto il suo carattere pacifico e civilizzatore. (Approvazioni).

I tempi tranquilli sono i più opportuni agli studi legislativi, e V. M. che c'invita a dare compimento a quell'ardito disegno di riforme organiche che occupò gran parte della passata sessione, troverà nel Senato quella equanimità operosa, tanto lontana dallo spirito di parte quanto sollecita del pubblico bene.

V. M. allargando il diritto di eleggere nei comizi politici ed amministrativi, ebbe fiducia nel senno del popolo italiano, e dobbiamo riconoscere che i primi esperimenti giustificarono quella fiducia; la quale, mentre onora l'animo lealissimo di V. M., è il più saldo fondamento delle nostre istituzioni.

Il paese accolse con compiacenza l'annunzio che la finanza non avrà, per ora almeno, necessità di nuove imposte, e che saranno modificate le tariffe differenziali; le quali, se potevano essere arma di combattimento, non debbono costituire lo stato normale delle nostre relazioni colla Francia. Così provvedendo agli interessi economici, potremo mantenere senza troppi sacrifizi l'esercito e l'armata a sicurtà della pace ed a presidio contro possibili eventi; dare maggiore impulso all'istruzione popolare, e crescere alimento con le opere pubbliche ai commerci interni ed alle industrie progredienti.

V. M. ci raccomanda lo studio delle leggi che ci saranno proposte sulla pubblica beneficenza e sulla tutela dell'operaio che cimenta la vita nel lavoro.

Il Senato farà ogni opera acciò i pietosi intendimenti della M. V. e del Suo Governo si traducano in provvide leggi, tenendo a guida la giustizia per tutti; affinchè sulle rovine degli aboliti privilegi d'una classe di cittadini non sorgano nuove e più numerose classi di privilegiati; ritenendo che l'eguaglianza dei diritti porti seco eguaglianza di doveri. (Benissimo).

SIRE,

V. M. che ha l'intuito sicuro dello spirito del secolo, affermava di riporre nel bene degli umili la maggior gloria del Suo regno; ed il popolo che ha fino il senso per distinguere i suoi veri amici. Vi circonda di affetto e Vi acclama Re popolare. Il Senato che è popolo anch'esso, perchè ha nel suo seno rappresentati tutti gli ordini sociali, e di quanti vi appartengono ciascuno è figlio delle sue opere, applaude di gran cuore a questi entusiasmi, non servili ma sacri, come quelli che cementano la concordia della nazione. (Approvazioni). E in Italia, che per tanti secoli fu la terra delle parti e delle fazioni, la concordia fra popolo e Re, fra regione e regione, tra classe e classe di cittadini, è la divinità più propizia che possa aver culto ed onore sull'altare della patria. (Applausi).

Commissione per portare a S. M. il Re l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE estrae a sorte i membri della Commissione, che, in unione all'ufficio di presidenza, dovrà portare l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona a S. M. il Re.

Sono estratti i nomi dei senatori: Martinelli, Pietracatella, Costa, Auriti, Roissard, Marescotti, Valsecchi, Ellero e Cantani.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Votanti 76 – Favorevoli 66 — Contrari 10.

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 4 e 45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 29 novembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica due lettere del ministro guardasigilli con le quali si dà notizia che venne dichiarato non farsi luogo a procedere contro i deputati Perroni-Paladini e Pellegrini.

Votazione per la nomina delle Commissioni del Bilancio, delle petizioni e dei decreti registrati con riserva.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agliardi — Albini — Alimena — Amadei — Amato Pojero — Andolfato — Araldi — Arbib — Arcoleo — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Barazzuoli — Barracco — Barsanti — Basteris — Bastogi — Bertana — Bertollo — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Brin — Brunialti — Buttini Carlo.

Cadolini — Cagnola — Calciati — Caldesi — Cambray Digny — — Capone — Carcano — Carmine — Carrelli — Castelli — Cavalieri — Cavalletto — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chimirri — Cibrario — Cittadella — Cocco-Ortu — Cocozza — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Compagna — Compans — Conti — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curati — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Dominicis — Del Balzo — Delvecchio — De Mari — De Pazzi — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Episcopo — Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Fabrizj — Fagiuoli — Faina — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Fazio — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franzi — Frola.

Gagliardo — Galli — Gamba — Garelli — Gatti Casazza — Genala — Gentili — Geymet — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Imperatrice — Indelicato — Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luciani — Lugli — Lunghini — Luporini.

Maldini — Marcatili — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Giovanni Battista — Massabò — Maurogònato — Mei — Mellusi — Mensio — Merzario — Meyer — Miceli — Modestino — Morelli — Morini — Musini.

Narducci — Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi — Oliverio.

Pais-Serra — Papa — Papadopoli — Pasquali — Patamia — Pelloux — Penserini — Perroni-Paladini — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Piacentini — Pianciani — Pierotti — Pignatelli — Poli — Pompilj — Prinetti — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri.

Raggio — Ricci Vincenzo — Riccio — Rinaldi Antonio — Riola — Rizzardi — Rizzo — Romano — Rosano — Rossi — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Sanvitale — Sardi — Scarselli — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Solimbergo — Sprovieri — Suardo.

Taverna — Tenani — Teti — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo.

Vaccai — Valle — Velini — Vigoni — Visocchi.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa.

Sono in congedo:

Chinaglia.
De Rolland — Dini.
Fili-Astolfone.
Maluta.
Romanin Jacur.

Sono ammalati:

Fornaciari.

PRESIDENTE procede al sorteggio delle tre Commissioni di scrutinio.

Sono sorteggiati: per la Commissione del bilancio, gli onorevoli Pugliese Giannone, Del Balzo, Capone, Pandolfi, Nocito, Modestino, Diligenti, Ferri, Faina, Tittoni, Grimaldi, Franzi.

Per la Giunta delle petizioni gli onorevoli Balestra, Basteris, Colombo, De Zerbi, Pais, Farina, Nicola, Solimbergo, Indelicato, De Bassecourt, Passerini, Pozzolini, Calciati.

Per la Commissione per i decreti registrati con riserva gli onorevoli Bonaiuto, Sciacca della Scala, Florenzano, Grassi-Pasini, Chiaradia, Rizzardi, Mocenni, De Dominicis, Fabbricotti.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni, per la nomina dalle Commissioni.

Presentazione di disegni di legge.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge sulle ferrovie economiche, e la relazione sulle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno.

Discussione sull'ordine del giorno.

CARMINE propone che la discussione sul disegno di legge per le istituzioni di beneficenza sia differita a giovedì della entrante settimana, perchè molti deputati vogliono prendere parte alle sedute dei Consigli provinciali, e desiderano inoltre di studiare le relazioni del Governo e della Commissione su quel disegno di legge.

GALLI si oppone alla proposta dell'onorevole Carmine, accolta la quale converrebbe che la Camera non tenesse seduta sino a giovedì.

La relazione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza fu distribuita da molto tempo e i deputati hanno potuto maturamente esaminarla.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Carmine di non insistere nella sua proposta; qualora egli vi insistesse dovrebbe pregare la Camera di non accettarla.

(La proposta dell'onorevole Carmine non è approvata).

Discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

ADAMOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

CAMBRAY-DIGNY, sebbene convinto della opportunità di riformare la presente legge sulle Opere pie non può accettare tutte le proposte della Commissione pur riconoscendole migliori di quelle del Governo. Non crede che tutti gli inconvenienti che si sono verificati nell'amministrazione delle Opere pie, e che del certo furono molto esagerati debbano imputarsi alla legge del 1862; alcuni anzi derivarono da ciò che la legge non fu applicata. Dimostra come un grande miglioramento si sia ottenuto attribuendo, colla legge comunale e provinciale, la tutela delle Opere pie alla Giunta amministrativa.

Accenna alla storia di questo disegno di legge, ed agli intenti ed ai criterii che si proposero Governo e Commissione; la quale non fece che togliere ciò che vi era di troppo rigido nelle proposte del Governo.

Non parlerà della prima parte della legge la quale riguarda l'amministrazione della beneficenza; qualche censura che egli dovrebbe fare ad alcune disposizioni troverà il suo posto nella discussione degli articoli; dirà ora di quella parte che riguarda il fine delle istituzioni di beneficenza ed i modi di trasformarle.

Conviene che in questa parte la legge del 1862 era difettosa, e che era eccessivo consentire una riforma nel fine di un'Opera pia soltanto quando fosse stata riconosciuta l'impossibilità di raggiungere il fine proposto dei fondatori. Ma non bisogna cadere nell'eccesso opposto; poichè così tra gli altri incovenienti si fa diminuire il numero e l'importanza delle nuove fondazioni. Accetta in parte ciò che propone la Commissione, ma non vorrebbe che si parlasse della superfluità di un'Opera pia, come di un criterio per trasformarla.

Fa notare come la concentrazione di molte istituzioni di beneficenza nelle congregazioni di carità equivalga alla loro soppressione; e gli sembra che si sia andati troppo avanti su quella via, e che troppo grande sia il numero delle istituzioni che sarebbero così concentrate o soppresse. Questa concentrazione nei casi in cui fosse opportuna e possibile dovrebbe esser fatta per gradi, e tenendo conto di ciò che sinora in pratica hanno potuto fare le congregazioni di carità, e della fiducia che in esse ha riposto il pubblico.

Trova insufficienti le garanzie che il disegno di legge propone contro l'arbitrio delle autorità locali. Il rimedio dell'appello al Consiglio di Stato, anche nelle quistioni di merito è tardivo e molte discutibile ed è inoltre posto in mano di persone, che non l'adopereranno mai. (Bravo!)

Cita l'esempio dell'Inghilterra dove la riforma di un'Opera pia è circondata di moltissime cautele.

Trova giustissimo il concetto che la legge sancisce sull'azione popolare contro gli amministratori delle Opere pie, ma crederebbe opportuno che questa azione popolare si potesse esercitare anche contro il Consiglio comunale ed il prefetto che avessero distrutto o profondamente modificato un'Opera pia.

Riguardo alle associazioni di beneficenza egli non vorrebbe già che fosse risoluta ora la quistione della loro personalità giuridica; ma a questa, che è forma moderna di beneficenza, sarebbe conveniente che la legge in qualche modo provvedesse, e che alle associazioni alcune delle quali assai importanti e che hanno reso grandi servizii, come la Società degli Asili infantili di Firenze, non si applicassero gli stessi criterii che il disegno di legge stabilisce per le fondazioni; e non si esigesse rigorosamente l'adempimento di molte formalità.

L'obbligo di presentare i preventivi alla Giunta amministrativa, è giusto che si stabilisca per le fondazioni, ma non sarebbe giusto nè conveniente assoggettarvi le associazioni di beneficenza.

Conclude augurando che questo disegno di legge sia ampiamente discusso e maturamente esaminato, sicchè vi si introducano notevoli miglioramenti, e lo si renda davvero utile agli indigenti. (Bene, bravo — Vive approvazioni).

Comunicansi domande d'interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Sciacca della Scala:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici sopra il ritardo dell'appalto del tronco Zappulla-Cefalù. »

Gli onorevoli Tortarolo, Bertollo, Roux ed altri deputati presentano questa interpellanza:

« I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alle cause permanenti onde viene periodicamente impedito il trasporto per ferrovia delle merci dal Porto di Genova verso il territorio circostante, ed intorno ai rimedii che saranno apprestati dal ministro. »

FINALI, ministro dei lavori pubblici, propone che le interpellanze ed interrogazioni rivolte a lui si svolgano, dopo esaurita la discussione dei tre disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno.

LUGLI è dolente che il ministro voglia differire ad un tempo tanto lontano un'interpellanza come la sua sopra di un argomento così urgente.

CRISPI, presidente del Consiglio. Poichè l'onorevole Lugli rivolse anche a lui la sua interpellanza, gli dice subito che il Governo ha fatto subito tutto il dover suo verso i danneggiati. Quindi non crede nocivo il differimento proposto dal suo collega dei lavori pubblici.

LUGLI non insiste.

TORTAROLO vorrebbe che la sua interpellanza fosse svolta prima in ogni modo non insiste.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponderà alle interrogazioni ed interpellanze che gli furono rivolte ieri, dopo esaurite quelle indirizzate al ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 6.25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 28. — La protesta di Lord Salisbury contro gli ultimi decreti del governo portoghese circa i possedimenti del Portogallo in Africa, fu presentata il 25 corrente, da Glynn Petre, ministro plenipotenziario d'Inghilterra, al ministro degli esteri, Barros Gomes.

Il governo portoghese risponderà tosto alla protesta del governo inglese, dimostrando, che, colla sua azione attuale in Africa, è lungi dall'arrogarsi i diritti degli altri e si limita ad una giusta difesa dei proprii diritti, che esso ha giustificato sempre con scoperte e coll'uso fattone durante un lungo periodo di tempo, e colla influenza effettiva esercitata su detti possedimenti ed anche recentemente dimostrata col successo di spedizioni ufficiali.

BOCHUM, 28. — Nella miniera Costantino vi fu una grande esplosione di gaz 14 minatori rimasero morti e 4 feriti.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Costantinopoli: « L'ammiraglio Ahmed Ratib si recherà quanto prima a Candia, con tre navi da guerra, latore di un firmano che accorda ai Candioti certe concessioni.

Si spera che queste concessioni basteranno a ristabilire la tranquillità nell'Isola.

Ottenuto tale risultato, Chakir pascià verrà richiamato e sostituito dal cristiano Costaki, antico governatore di Candia. »

LONDRA, 28. — Il *Daily News* ha da Pietroburgo: « Si smentisce che lo czar abbia manifestato l'intenzione di recarsi a visitare il sultano entro la prossima primavera.

NEW-YORK, 28. — I danni cagionati dall'incendio di Lynn sono valutati a cinque milioni di dollari.

TARANTO, 28. — L'avviso *Surpris*, con a bordo l'imperatrice Federico e le due figlie, salpò per Messina verso la mezzanotte.

BUCAREST, 27. — Il Senato rielesse a presidente il generale Floresco.

MOSCA, 27. — Il Sinodo, non soltanto autorizzò tutte le chiese dell'impero a fare la questua in favore dei montenegrini sofferenti in causa della carestia, ma raccomandò al clero di incoraggiare le offerte.

VIENNA, 28 — Oggi ebbe luogo l'elezione del borgomastro della città di Vienna. Fu eletto il liberale Prix con 81 voti, contro Lueger, che ne ebbe 29.

In favore di Prix votarono i liberali, ed in favore di Lueger il partito dei cristiani riuniti.

SUEZ, 28. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, proseguì ieri per Aden e Bombay.

FIUME, 28. — La squadra tedesca è partita per le acque della Dalmazia, dove si tratterrà alcuni giorni per eseguirvi manovre.

ATENE, 28. — Si smentiscono ufficialmente le voci di preparativi militari della Grecia.

MESSINA, 29 — Stanotte giunse l'avviso *Surprise*, con a bordo l'imperatrice Federico e le principesse Vittoria e Margherita.

S. M e le LL. AA. si tratterranno qui soltanto un giorno.

MESSINA, 29. — Appena giunto l'avviso *Surprise*, il questore, incaricato dal prefetto, si recò a bordo di esso, mettendosi a disposizione dell'imperatrice Federico, la quale lo ringraziò vivamente, facendogli sapere che oggi, alle ore 10 1[2 ant avrebbe ricevuto le autorità cittadine

Il prefetto conte Campitelli ed il generale Genè si recarono quindi alle 10,30, a bordo del *Surprise* ad ossequiare l'imperatrice.

Verso le 11 1[2 ant. l'imperatrice scese a terra in incognito con le due figlie e due dame; accompagnata dal console inglese, visitò la chiesa di San Gregorio e la cattedrale, e poscia percorse a piedi la città, seguita da un'enorme folla.

Quindi S. M. s'imbarcò sul *Surprise*, che salperà nel pomeriggio per Napoli.

BUDAPEST, 29. — *Camera dei deputati.* — Si approva in massima con grandissima maggioranza, il bilancio come base per la discussione dei capitoli.

Si respinge con 193 voti contro 84 una mozione d'Irany per la modificazione della legislazione sull'indigenato.

SAINT LOUIS (America), 29. — La Conferenza nazionale monetaria decise di domandare che il Congresso si pronunzi per la fabbricazione illimitata dei dollari d'argento, dichiarando questa moneta legale come la moneta d'oro.

CARLSRUHE, 29. — *Seconda Camera.* — Il Centro ha presentato un'interpellanza al Governo sull'attitudine che si propone di prendere di fronte alle proposte che tendono a rendere possibile l'ammissione degli ordini religiosi in base alla legge del 1860.

LISBONA, 29. — I giornali sono unanimi nel sostenere i diritti del Portogallo contro le pretese dell'Inghilterra in Africa.

Respingono vivamente l'accusa lanciata dai giornali inglesi contro il Portogallo, che, cioè, esso favorisca la tratta degli schiavi.

BOSTON, 28. — Stamane scoppiò un grande incendio nel quartiere commerciale.

Il fuoco fu circoscritto a mezzodì. I danni ascendono a cinque milioni di dollari.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 novembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—	93 50 ex	— —			— —
» 2ª »		—	—	95 82 1[2	95 82 1[2			— —
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			96 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			— —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—	94 30	94 30			— —
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			100 —
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	459 50	— —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			690 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			590 —
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			570 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1785 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1100 —
» » Generale	»	500	250		— —		524	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			92 —
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			490 —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			480 »
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			580 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —		1139	— —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1045 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —		1505 1530	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			310 —
» » Immobiliare	»	500	500		— —		512 511	— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —		290	— —
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			60 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			495 »
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —
» » Vita	»	250	125		— —			245 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			208 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

28 novembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 95 532
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 93 352
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . » 58 812
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . . . » 58 520

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 30
	Parigi	Chèques	»	»	101 10
5	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0[0 . . . 95 50
» 3 0[0 . . . 62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 100 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0 470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 503 —
Az. Ferr. Meridionali . . 692 —
» » Mediterranee . 585 —
» » (certificati provv.) . 575 —
» Banca Nazionale . . 1790 —
» » Romana . . . 1100 —
» » Generale . . . 528 —

Az. Banca di Roma . . . 750 —
» » Tiberina . . . 93 —
» » Ind. e Comm. 490 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 580 —
» » » Meridion. 420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1045 —
» » Acqua Marcia 1530 —
» » per condotte di acqua . . . 310 —
» » Generale per la Illuminazione . 72 —
» » Immobiliare . . 550 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . 295 —
» » Tramway Omnib. 206 —
» » Fondiar. Italiana 60 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 255 —
» » Navigazione Generale Italiana . 415 —
» » Metallurgica Italiana . . . 495 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 95 —
» » » Vita . . 245 —
» » Ferroviarie . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0[0 205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.